

ISSN 1593-7305

N. 11 NOVEMBRE 2015 • Anno XXXI

**RIVISTA MENSILE**

de *Le Nuove Leggi Civili Commentate*

1985-2015

30<sup>anni</sup>  
di NGCC

LA NUOVA  
**GIURISPRUDENZA**  
CIVILE  
COMMENTATA

a cura di  
Guido Alpa e Paolo Zatti

*La Rivista contribuisce a sostenere la ricerca giusprivatistica  
nell'Università di Padova*

FRANCESCA MALZANI

*Obbligo di sicurezza e risarcimento del danno.  
Quali spazi per una funzione general preventiva  
della responsabilità civile?*



## ► APP. TORINO, 11.5.2015

LAVORO (CONTRATTO) - OBBLIGO DI SICUREZZA - VIOLAZIONE - DANNI NON PATRIMONIALI - RISARCIMENTO - FINALITÀ PUNITIVE DEL RISARCIMENTO - ESCLUSIONE - CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DEL MULTIPLO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 1218, 1226, 2059, 2087, 2697)

**Il criterio del multiplo dell'importo del danno non patrimoniale, non previsto dalle Tabelle, esula dalla funzione di personalizzazione del danno, che guarda alla persona del danneggiato e non alla condotta del danneggiante. Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile, ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta.**

dal testo:

**Il fatto.** Boccuzzi A.M. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, Acciai Speciali Terni s.p.a (oggi AST s.p.a.) chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale subito in occasione dell'incendio verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 presso lo stabilimento torinese dell'acciaieria ThyssenKrupp s.p.a.

Chiedeva, a tale titolo, l'importo di € 1.004.200,00 quantificato quale multiplo biologico rivendicato nella percentuale del 18%, rispetto al quale in sede penale aveva espressamente formulato riserva di agire in separato giudizio civile.

Costitutosi il contraddittorio, la convenuta contestava integralmente la domanda chiedendone la reiezione.

Il Tribunale, ultimata l'istruttoria (CTU medico legale che ha confermato l'esistenza di un danno biologico di natura psichica del 15%)

con sentenza provvisoriamente esecutiva, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (con una personalizzazione massima del 44%), condannava la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 85.411,31 oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo. Compensava per due terzi le spese del giudizio e condannava parte convenuta a rimborsare al ricorrente il residuo importo liquidato in € 6.600,00 oltre IVA e CPA.

Ricorre in appello Boccuzzi A.M., avverso la sentenza di primo grado (n. 2338/2013), assumendo le seguenti conclusioni: "previa riforma *in parte qua* della sentenza del Tribunale di Torino n. 2338/2013. Dichiarare e accertare la responsabilità della Acciai Speciali Terni s.p.a nella causazione dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, e di ogni altra natura e genere patiti e patendi dal ricorrente in esito e per effetto dei fatti per cui è causa e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la acciai Speciali Terni s.p.a. a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, e di ogni natura e genere patiti e patendi dal ricorrente in esito e per l'effetto dei fatti per cui è causa nella misura ritenuta di giustizia da codesta Ecc.ma Corte, comunque superiore a quella statuita dal Giudice di prime cure nella dovuta considerazione dell'elemento soggettivo e delle finalità che hanno connotato le condotte omissive della parte appellata per cui è causa e della entità dei danni patiti, aggravati dalla percezione da parte del danneggiato del dedotto coefficiente psicologico da parte dell'appellata, oltre rivalutazione monetaria, interessi e al risarcimento del maggior danno da ritardo, dal dovuto al soddisfo effettivo. Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui diritti ed onorari".

Resiste l'appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni: "Per tutti i suesposti motivi la Acciai Speciali Terni s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Giudice adito voglia: *a*) dichiarare inammissibile il ricorso in appello; *b*) rigettare comunque nel merito tutte le domande del ricorrente; *c*) con vittoria di spese".

All'udienza del 26 febbraio 2015, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

I motivi. Il Tribunale di Torino ha deciso la causa con la seguente motivazione:

A) Premesso che il ricorrente, unico sopravvissuto degli operai adibiti alla linea 5 dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, dove nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 si è propagato un devastante incendio, ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro per ottenere il pagamento dell'importo di €1.004.200,00 a titolo di danno punitivo, quantificato quale multiplo del danno biologico rivendicato nella percentuale del 18%, rispetto al quale in sede penale egli ha espressamente formulato riserva di agire in separato giudizio civile (cfr. sent. n. 3/2011, Corte d'Assise di Torino, pag. 444, doc. 1 di parte ricorrente).

B) Quanto alla ricostruzione dei fatti e ai profili di responsabilità ascritti ai responsabili aziendali, l'argomentazione svolta in ricorso riporta ampiamente i passaggi più significativi della sentenza penale di primo grado (cfr. 1) e, quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, la tesi attorea afferma la necessità di superare una dimensione meramente compensativa del risarcimento, posto che le dimensioni del disastro e la conseguente gravità del danno, richiedono la valorizzazione dello status economico dell'offensore, quale efficace e proporzionata sanzione dissuasiva alla reiterazione di siffatte condotte, anche in funzione dell'interesse collettivo che tale evento ha leso.

C) L'ampiezza del materiale istruttorio raccolto in sede penale (rilievi tecnici, peritali, deposizioni, documenti) e la ricostruzione analitica dei fatti contenuta nelle sentenze penali di primo e di secondo grado (quest'ultima intervenuta nel corso del processo) consentono di imputare, quanto all'accertamento dei profili di responsabilità, alla società convenuta la violazione degli obblighi di protezione che competono al datore di lavoro *ex art. 2087 c.c.*, e l'esclusione di residuali profili di concorso di colpa.

D) In merito al danno punitivo si deve osservare che l'introduzione di una sanzione afflittiva compete al legislatore restando estranea alla funzione giudiziaria la creazione d'istituti in di-

fetto di una previsione normativa (Corte Costituzionale, ordinanza n. 138/2013 quanto all'ambito riservato alla discrezionalità della scelta legislativa, nel caso di specie vertente su istituti processuali).

Equivarrebbe a travisare il rapporto regola eccezione sostenere che l'esistenza di singole e specifiche previsioni normative (ad es. art. 96, 3° comma, c.p.c.; 709 *ter* c.p.c.) tutte ancorate saldamente a precisi interessi di ordine pubblico, valgano a consentire un'interpretazione generalizzata di detta categoria di danno, del tutto confliggente ed incompatibile con il nostro sistema, di natura compensativa/riparatoria e che conosce, a differenza di altri ordinamenti nei quali il danno punitivo è ammesso, comunque un sistema di accesso a "garanzie sociali" e risposte articolate sul piano dissuasivo ed afflittivo.

E) Il CTU ha accertato che il ricorrente è affetto da un disturbo post-traumatico da stress cronico, di grado moderato, riconducibile all'evento per cui è causa, con una percentuale di danno biologico permanente del 15% (condivisa dal CTP di parte convenuta; la liquidazione indennitaria operata dall'INAIL era stata effettuata sulla base di un danno biologico del 6%).

Sulla base delle tabelle di Tribunale di Milano, la cui applicazione su tutto il territorio nazionale è suffragata dalla giurisprudenza della S.C., il Giudice di prime cure è giunto alla quantificazione sopra riportata, ritenendo di applicare la percentuale di personalizzazione massima (44%) in considerazione della gravità e della drammaticità dell'evento nel quale il ricorrente, all'età di 34 anni, è stato coinvolto dovendo assistere impotente alle atroci sofferenze dei compagni di lavoro deceduti, riportando evidenti ed importanti segni di sofferenza.

F) La difesa attorea ha inoltre rivendicato il pagamento dell'importo di € 7.000,00 quale esborso a cui il ricorrente sarebbe soggetto per sottoporsi ad una terapia di sostegno della durata di circa un anno (cfr. documentazione medica prodotta) secondo il costo medio praticato per tali sedute. Secondo la giurisprudenza della S.C. il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, deve essere valutato su base prognostica anche ricorrendo a pre-

sunzioni semplici sicché provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, ove non ricompresa tra i postumi di piccola entità, è possibile presumere una riduzione anche della capacità di guadagno futura, tuttavia, l'aggravio nello svolgimento di tale attività deve essere dedotto e provato dal danneggiato (cfr. Cass. 2644/2013).

È incontrovertibile che il rapporto di lavoro del ricorrente con la convenuta è cessato in data 30.6.2011 ed egli ha intrapreso l'impegno parlamentare che ricopre tuttora essendo stato rieletto all'esito delle ultime elezioni politiche; appare dunque non allegato e dimostrato il presupposto necessario per l'accoglimento di tale domanda.

Fonda il suo appello la Difesa del Boccuzzi sui seguenti motivi: 1) Il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare e qualificare la domanda di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ove era richiesto un risarcimento in misura multipla rispetto agli importi derivanti dalla corretta applicazione delle tabelle milanesi per il calcolo del danno non patrimoniale, ma non era qualificato in termini di danno punitivo, come invece ha inteso fare il Tribunale.

2) Nell'operare la quantificazione del danno, il Tribunale non ha considerato il superamento nel diritto vivente del criterio risarcitorio puramente compensativo del danno nella prospettiva di rendere funzionale la responsabilità civile al perseguimento di obiettivi di prevenzione generale.

3) Il Giudice di primo grado ha errato nel non avere considerato l'elemento soggettivo della condotta imputata ad AST ai fini della quantificazione del danno patito.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Difesa della appellata.

Con riferimento alla previsione dell'articolo 434 c.p.c., bisogna evidenziare che non ritiene questo Collegio di condividere la relativa eccezione poiché dalla lettura complessiva degli atti di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Pertanto non può nemmeno ritenersi che dalla sola lettura del ricorso, a mente dell'articolo 348 *bis* c.p.c., come richiamato dall'articolo 436 *bis* c.p.c., possa desumersi che l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, dovendosi comunque esaminare nello specifico i motivi d'appello proposti alla luce della gravata sentenza.

Venendo ai motivi d'appello, bisogna subito evidenziare che nonostante quanto sostenuto dalla Difesa del Signor Boccuzzi, lo stesso nel ricorso introduttivo ha chiesto il risarcimento di un danno c.d. punitivo, in misura manifestamente sproporzionata rispetto a quella propriamente riparatoria della responsabilità civile (del resto basta leggere quanto scritto a pagina 60 del ricorso introduttivo ove è affermato quanto segue: *"bisogna infatti ricordare che vi è una funzione preventiva, dissuasiva, deterrente e punitiva, e come tale sociale, della responsabilità civile, dalla quale in nessun caso è consentito astrarre"* e lo stesso dicasi con riguardo al capo dedicato al surplus risarcitorio – pg. 64 – ove è sostenuto che va rimeditata l'idea che la responsabilità civile debba riparare e basta e che è sempre più evidente nella legislazione speciale italiana una tendenza che guarda non solo alla posizione del danneggiato ma anche a quella del danneggiante).

Infatti, la domanda è volta a ottenere oltre al risarcimento del danno biologico di natura psichica (che il CTU ha quantificato nella misura del 15% e non più in quella del 18%, prospettata nel ricorso di primo grado), del danno da invalidità temporanea, del danno morale e di quello esistenziale, da quantificarsi complessivamente secondo "il criterio del multiplo, sulla base di un moltiplicatore pari al *decuplo degli importi standard*" (p.g 37).

Ciò porterebbe a riconoscere all'appellante la somma di € 854.110,00 che si otterrebbe decuplicando l'importo di € 85.411,31 riconosciuto dal Giudice di primo grado con il ricorso alla personalizzazione del danno nella misura massima prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano.

In questo modo, secondo l'appellante, si adeguerebbe il risarcimento non già al concreto danno sofferto ma al grado di lesività della condotta datoriale, nonostante non abbia impugnato la sentenza di primo grado in cui è

stato ritenuto che l'incendio nello stabilimento AST non fosse derivato da condotte dolose ma da condotte colpose.

Ora, secondo la giurisprudenza della suprema Corte, l'articolo 2059 c.c. regola ogni danno alla persona di natura non patrimoniale da intendersi come categoria unitaria (vedasi Cass. SU 11/11/2008 n. 26973).

Non è più possibile, pertanto, una liquidazione autonoma del danno esistenziale e di quello morale (vedasi Cass SU 11/11/2008 n.26972/3).

Perciò correttamente il primo Giudice ha fatto ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, applicando l'aumento percentuale massimo ivi previsto in via di c.d personalizzazione.

In questo modo sono stati ricompresi in un'unica categoria tutti gli altri pregiudizi che, in epoca precedente alle sentenze sopra citate, erano liquidati separatamente.

Tramite il ricorso alla percentuale massima di aumento prevista il Giudice ha "modulato" il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'appellante (unitariamente considerato) alla specificità e gravità del caso.

L'invocato criterio del multiplo dell'importo del danno non patrimoniale, non previsto dalle tabelle non solo del Tribunale di Milano ma anche degli altri uffici giudiziari, esula dalla funzione di personalizzazione del danno, che guarda alla persona del danneggiato e non alla condotta del danneggiante (come invece avviene utilizzando il criterio invocato dalla Difesa dell'appellante).

In merito la Suprema Corte è chiara nell'affermare che: "Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi". (Cass. 8/2/2012 n. 1781).

Proprio perché nel nostro ordinamento la tutela risarcitoria è finalizzata all'integrale riparazione dei pregiudizi subiti, essendo la natura della responsabilità civile riparatrice e non punitiva.

Infatti, correttamente, il Tribunale di Torino ha rilevato che il principio di legalità che presiede alla pena è incompatibile con il risarcimento del danno di natura punitiva, sotto la duplice prospettiva dell'assenza di una previsione legislativa che preveda tale potere e con l'incertezza *ex ante* ed *ex post* circa l'entità della pena.

L'elemento soggettivo che ha connotato la condotta del danneggiante (nemmeno caratterizzata da dolo) è indifferente ai fini della quantificazione del pregiudizio, posto che non può garantire all'appellante utilità ulteriori rispetto al danno - conseguenza.

Questo perché la funzione della responsabilità civile è quella di ripristinare la lesione subita dal danneggiato, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda a eliminare tutte le conseguenze del danno arrecato, nei limiti e con le possibilità di personalizzare adeguatamente il danno alla persona previsto dalle tabelle milanesi, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa che l'articolo 1226 c.c. riserva al giudice, ricorrendone le circostanze concrete.

L'appello deve, pertanto, essere respinto.

Ragioni di equità, in considerazione della natura della causa, inducono il Collegio alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio. (*Omissis*)

[GIROLAMI *Presidente* – ROCCHETTI *Estensore*. – Boccuzzi (avv.ti Ambrosio e Buzzelli) – Acciai Speciali Terni s.p.a. (Avv.ti Ponzanelli, Giudici e Cavaliere)]

**Nota di commento:** «*Obbligo di sicurezza e risarcimento del danno. Quali spazi per una funzione general preventiva della responsabilità civile?*» [★]

## I. Il caso

La sentenza in commento ha come oggetto il ri-

---

[★] **Contributo pubblicato in base a refereee.**

sarcimento dei danni chiesto dall'unico lavoratore superstite nel noto incendio divampato alla Thyssenkrupp nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, costato la vita a 4 lavoratori.

Le responsabilità del datore di lavoro erano state accertate in sede penale, nel cui dibattimento era stata ospitata una interessante discussione sull'elemento soggettivo dei reati contestati agli imputati. In primo grado, l'amministratore delegato della società fu, infatti, condannato per il reato di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 cod. pen.), per il reato di incendio doloso (art. 423 cod. pen.) e per il reato di omicidio volontario plurimo (art. 575 cod. pen.); gli ultimi due reati erano stati ascritti a titolo di dolo eventuale per il solo amministratore delegato (Espenhahn), mentre le imputazioni degli altri membri del Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione (Priegnitz e Pucci) e dei tre dirigenti (Moroni, Salerno e Cafueri) erano state inquadrate nella colpa cosciente. Nell'attribuzione dell'elemento psicologico del dolo eventuale, la Corte aveva riscontrato la volontarietà della decisione di non utilizzare alcuna risorsa (peraltro già stanziata per potenziare il sistema di prevenzione incendi) per lo stabilimento sito a Torino e di continuare l'attività produttiva, accettando così consapevolmente il rischio che potesse verificarsi un incidente anche mortale. Tale ricostruzione proposta dal pubblico ministero è stata poi disattesa in appello e nella pronuncia delle sezioni unite dell'aprile 2014 (CASS., 24.4.2014, n. 38343, *infra*, sez. III), che ha confermato una lettura più tradizionale della distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale, riconoscendo la sola sussistenza della prima.

In sede civile, nella causa in oggetto, il Tribunale di Torino aveva riconosciuto un danno biologico di natura psichica nella misura del 15% – a fronte del 18% indicato dal ricorrente – ed applicato una accentuata personalizzazione del 44% liquidando al lavoratore, sulla base delle Tabelle di Milano, la somma di Euro 85.411,31 oltre accessori di legge. Il Tribunale aveva, altresì, compensato le spese del giudizio per 2/3 e condannato la Società al rimborso della quota residua pari a Euro 6.000,00 oltre Iva e Cpa.

Il lavoratore era ricorso, però, in appello per la riforma della sentenza di primo grado in quanto era stata rigettata la domanda di risarcimento di Euro 1.004.200,00 calcolata come multiplo del danno biologico. In particolare, l'appellante auspicava il riconoscimento di una somma superiore a quella stabilita a titolo di danno biologico, con la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, dal Tribunale in ragione «dell'elemento soggettivo e delle finalità che hanno connotato le condotte omissive della parte appellata e della entità dei danni pa-

titi, aggravati dalla percezione da parte del danneggiato del dedotto coefficiente psicologico da parte dell'appellata (...)».

Tre i principali profili che qui si vogliono prendere in considerazione: *le funzioni della responsabilità civile; la compatibilità del danno punitivo con il nostro ordinamento; la prova del danno e la sua quantificazione, anche nella prospettiva del danno futuro (art. 1225 cod. civ.)*.

## II. Le questioni

1. LE FUNZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE. Uno dei primi nodi da affrontare, e che emerge prepotentemente dalla motivazione della Corte e dagli argomenti delle parti, riguarda le funzioni della responsabilità civile, tra cui quella afflittiva. Quest'ultima potrebbe essere recuperata perlomeno nelle vicende in cui la condotta del danneggiante sia particolarmente odiosa perché ad esempio fondata su una palese violazione delle norme poste a presidio dell'incolumità psico-fisica del lavoratore o su motivi discriminatori.

La sanzione deve assumere valenza dissuasiva se non di vera e propria punizione – come indicato anche dalla normativa europea e dalla Corte di Giustizia – e ciò vale anche per il risarcimento del danno espressamente annoverato tra le sanzioni indicate nelle direttive sulle discriminazioni.

Tra l'altro, ciò solleva un'altra questione relativa all'elemento soggettivo e alla sua incidenza sulla quantificazione del danno. In particolare, nei casi di discriminazione, le vicende che si sottraggono all'applicazione del tradizionale criterio di imputazione della colpa sono numerosissime tanto che si parla di «discriminazione senza colpa», che però non deve escludere l'accesso al ventaglio di rimedi offerto dall'ordinamento.

Si può, quindi, pensare a una funzione solidaristico-satisfattiva – per compensare la sofferenza patita a fronte di un illecito – o immaginare una funzione mista – quando entrano in gioco beni giuridici peculiari che attengono alla persona (integrità psico-fisica, dignità, riservatezza, identità personale, immagine), in cui l'istanza punitiva si integra con le altre sopra menzionate – dando luogo ad una sorta di plurifunzionalità della responsabilità civile. Al momento, nel nostro sistema, il dibattito è aperto, soprattutto in merito alla fissazione di parametri per la quantificazione e all'indicazione di criteri operativi (situazione patrimoniale del danneggiante, esistenza di una copertura assicurativa), sebbene persistano forti ritrosie da parte della giurisprudenza. Nella sentenza della Cassazione del 2012 (CASS., 8.2.2012, n. 1781, *infra*, sez. III), con riguardo a una pronuncia

della Corte Suprema del Massachusetts che aveva condannato le società convenute (italiane) al risarcimento di 5 milioni di dollari ad alcuni lavoratori vittime di infortunio sul lavoro, si conferma la contrarietà all'ordine pubblico. I principi vigenti in materia di risarcimento escludono, secondo la Supr. Corte, la finalità punitiva del ristoro medesimo, che deve essere ancorato all'effettivo pregiudizio subito dal soggetto leso.

In tale contesto, le controversie di lavoro che vertono su diritti fondamentali della persona potrebbero essere terreno, se non di trapianto *tout court* di istituti che trovano impresse nel loro DNA caratteristiche proprie dell'ordinamento di origine, perlomeno di sperimentazione di una funzione polivalente della responsabilità civile.

Del resto, nelle vicende legate ai diritti fondamentali del lavoratore il risarcimento del danno non patrimoniale sta assumendo finalità di *deterrence* se non, a tratti, di vera e propria afflizione. Penso ancora al diritto antidiscriminatorio, alla valutazione della gravità dei fatti e all'eventuale presenza di forme di ritorsione per addivenire a una risposta dell'ordinamento che sia proporzionale al valore dei beni giuridici lesi. Nella pronuncia della Cassazione del 2010 (CASS., 19.5.2010, n. 12318, *infra*, sez. III), in un caso di molestie sessuali nei confronti di una lavoratrice, la Corte ha parlato di «particolare gravità ed odiosità del comportamento lesivo e notevole capacità di offendere i beni personali costituzionalmente protetti», che ha portato il giudice a disattendere le indicazioni contenute nelle Tabelle adottate nel foro di competenza, per garantire una più effettiva personalizzazione del risarcimento (CASS., 3.2.2011, n. 6737, *infra*, sez. III), e a stabilire che la somma liquidata fosse in grado di fungere da monito solo qualora non rappresentasse un «simulacro di risarcimento» (CASS., 10.3.2010, n. 5770, *infra*, sez. III). Alla funzione compensatoria del danno il giudice ha evidentemente affiancato, nel caso specifico, una funzione afflittivo-deterrente; la quantificazione del danno deve, pertanto, essere «idonea a soddisfare la funzione non solo ripristinatoria, ma anche dissuasiva del rimedio» (TRIB. PISTOIA, 8.9.2012, *infra*, sez. III).

Il risarcimento come «sanzione» tende, altresì, a colmare le lacune generate dalla ineffettività dei rimedi contrattuali. Ciò comporta la necessità di abbandonare l'ostracismo, avanzato da molti giuslavoristi, verso le potenzialità della tecnica risarcitoria che, pur non potendo sostituirsi a quella preventiva che resta il *prius* e che trova il suo fondamento nell'art. 2087 cod. civ., si sta rivelando lo strumento privilegiato dal lavoratore per l'accesso alla giustizia dei beni giuridici tutelati dalle Carte costituzionali e lesi nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Si tratta, quindi, di capire se siano barriere di tipo culturale a frapporsi all'introduzione dei danni punitivi o ci siano altri argomenti e se questi possano subire temperamenti.

Un primo ostacolo risiederebbe nella tradizionale distinzione tra le finalità assegnate alla responsabilità civile e al diritto penale; a quest'ultimo è ascritta una funzione punitiva non sempre soddisfatta, come dimostrato, per limitarsi ai profili che attengono al diritto del lavoro, dal contenzioso sulle malattie professionali.

A ciò si aggiungono altre ragioni, che connotano il sistema nordamericano, ma che non sono presenti nei sistemi europei continentali di responsabilità civile: la mancata rifusione delle spese legali anche in caso di vittoria (riassorbite attraverso il danno punitivo), la presenza del patto di quota-lite, la necessità di riempire le lacune del sistema di sicurezza sociale (si pensi, ancora, alle vicende di malattie professionali), la funzione quasi compensatoria assunta dai danni punitivi nei casi di perdite immateriali. Con riguardo a questo ultimo profilo, non si può, infatti, negare che l'obiettivo compensativo-reintegratorio non è pienamente raggiunto a fronte di danni non patrimoniali (anche da contratto, per la violazione dell'art. 2087 cod. civ.) perché la situazione giuridica lesa non può essere ripristinata e la stima della perdita non è agevole.

La chiusura nei confronti dei danni punitivi, secondo alcuni commentatori, non è, dunque, *a priori*, ma suffragata da ragioni di tenuta del sistema. Tuttavia, si registrano delle «sorprendenti aperture alla deterrenza» nella giurisprudenza europea degli ultimi anni. La Corte di Cassazione francese ha affermato che i danni punitivi non sono contrari «di per sé» all'ordine pubblico, ma lo divengono ove l'importo sia sproporzionato rispetto al pregiudizio subito e alla violazione contrattuale del danneggiante (COUR DE CASSATION, 1.12.2010, n. 09-13303, *infra*, sez. III). Qualche anno prima, avevano affrontato lo stesso problema la Corte Suprema spagnola e quella tedesca, la prima con più ampi margini di apertura verso la categoria dei danni punitivi (TRIBUNAL SUPREMO, 13.11.2001, n. 2039/1999, *infra*, sez. III). La Cassazione tedesca ha, invece, confermato la loro contrarietà all'ordine pubblico (BGH, 4.6.1992, *infra*, sez. III), sebbene la Corte costituzionale abbia ammesso che la finalità possa essere compatibile con i principi dell'ordinamento tedesco laddove si includa il ristoro di danni immateriali (BVERFG, 17.12.1994, *infra*, sez. III) e che, pertanto, le pronunce straniere non siano da ritenere automaticamente contrarie all'ordine pubblico (BVERFG, 24.1.2007, *infra*, sez. III).

2. IL DANNO PUNITIVO. Nel nostro ordinamento,

come nella maggior parte dei Paesi di *civil law*, dottrina e giurisprudenza hanno da sempre considerato la figura dei danni punitivi, tipica dell'esperienza di *common law*, in contrasto con i principi generali della responsabilità civile.

Lo scetticismo verso questa categoria di danni, che spostano la funzione della responsabilità verso obiettivi di deterrenza e repressione, non si comprende a pieno se si pensa, come dirò a breve, che nel nostro esistono numerosi istituti che introducono sanzioni civili punitive. Ciò è, almeno in parte, dovuto alla progressiva ineffettività del diritto penale d'evento, che ha portato a caricare la responsabilità civile di funzioni che non le erano, perlomeno originariamente, congenite.

Si tratta di strumenti definiti anche pene private, che condividono con i danni punitivi proprio la vocazione sanzionatoria e che hanno acquisito, tra l'altro, un campo di applicazione molto ampio e non richiedono l'indagine dell'elemento soggettivo alla base della condotta del danneggiante. Quest'ultimo è, invece, tratto caratterizzante dei *punitive damages*, come emerge nella vicenda oggetto di questo commento, sebbene venga evocato dalla Corte per negare la cittadinanza ai danni punitivi. Secondo il giudice sarebbe, infatti, avulsa dal nostro sistema l'idea di poter accedere a tale voce di danno per stigmatizzare comportamenti (commissivi od omissivi) che superano a tal punto la soglia di accettabilità sociale da indurre a scardinare il principio di integrale riparazione del danno.

Tuttavia, si coglie nei più recenti interventi legislativi e, soprattutto, nell'approccio di una parte della dottrina una tensione al «superamento dell'equivalenza tra danno subito e danno risarcibile»: in alcuni casi peculiari (ad esempio in casi di danni all'ambiente o da prodotti difettosi, ma anche in alcune vicende legate a infortuni e malattie professionali, per rimanere in materia affine all'oggetto della sentenza Thyssenkrupp) ci sarebbe, pertanto, margine di manovra per una condanna «ulteriore» rispetto al danno effettivo.

Da ultimo, il Parlamento europeo e il Consiglio, nel Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, hanno previsto nel *considerando* 32 la possibilità per i giudici degli Stati membri di ritenere contrario all'ordine pubblico «il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura eccessiva».

Al danno punitivo è sottesa, infatti, una evidente funzione deterrente, che nelle letture più recenti offerte dalla dottrina nazionale e comparata potrebbe aggiungersi a quella compensativo-satisfattoria propria della responsabilità civile, mentre nella letture più tradizionali troverebbe un invalicabile limite nel principio di integrale riparazione del danno.

Il profilo più delicato attiene non solo alla compatibilità generale dell'istituto con i principi citati ma anche alla quantificazione del danno in quanto esso è correlato non tanto al pregiudizio arrecato alla vittima quanto alla gravità della condotta e, quindi, ai profili soggettivi che hanno connotato l'agire del danneggiante (dolo o colpa grave).

In Italia, l'irrogazione di sanzioni civili con finalità afflittive/punitive è stata ritenuta contraria all'ordine pubblico (CASS., 8.2.2012, n. 1781; CASS., 19.1.2007, n. 1183, entrambe *infra*, sez. III): entrambe le pronunce avevano ad oggetto la richiesta di riconoscimento/delibazione di decisioni nord-americane di condanna al risarcimento di danni punitivi.

Tuttavia, esistono dei casi espressamente previsti dal nostro ordinamento in cui tale funzione della responsabilità civile è evidente. Basti pensare, senza pretesa di esaustività, all'art. 18 Statuto dei lavoratori (condanna al pagamento di un ammontare non inferiore a 5 mensilità, ritenuto un tipico esempio di pena privata); all'art. 709 *ter* cod. proc. civ. (violazione delle modalità di affidamento dei minori); all'art. 96 cod. proc. civ., ult. comma (condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente individuata dal giudice); all'art. 12 l. n. 47/1948 (riparazione pecuniaria per diffamazione a mezzo stampa); all'art. 187 *undecies* d. legis. n. 58/1998, t.u.f. (la Consob, nel procedimento penale, può chiedere una somma a titolo di riparazione, determinata dal giudice tenendo conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato); all'art. 4 l. n. 259/2006 (divulgazione di atti o documenti, intercettazioni telefoniche e richiesta danni al direttore o vice-direttore responsabile e all'editore); all'art. 125 d. legis. n. 30/2005 (risarcimento del danno e retroversione degli utili in caso di violazione delle norme dei diritti di proprietà industriale); all'art. 3, comma 3°, d. legis. n. 231/2002 (prestazione sanzionatoria per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Una funzione analoga viene svolta dall'istituto, questa volta di importazione francese, dell'*astreinte* (CASS., 15.4.2015, n. 7613, *infra*, sez. III). Si tratta, come noto, di un meccanismo di coazione indiretta all'adempimento che consiste nell'erogazione a favore del creditore di una somma da parte del debitore inadempiente qualora si rifiuti di ottemperare all'ordine (condanna) del giudice di eseguire la prestazione dovuta in aggiunta al risarcimento del danno.

L'*astreinte* o «penalità di mora», secondo i processualisti, non ha finalità risarcitoria, ma sanziona la non ottemperanza all'ordine del giudice e offre una «tutela giurisdizionale (...) a quelle posizioni soggettive creditorie aventi ad oggetto obblighi in-



coercibili e quindi insuscettibili di esecuzione attraverso modalità surrogatorie della prestazione del debitore». Poco importa, in questa sede, che il legislatore della riforma del codice di procedura civile (l. 18.6.2009, n. 69) abbia espressamente negato l'applicazione della misura di coercizione alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 cod. proc. civ.

Ciò che rileva, ai fini del ragionamento, e per discutere delle «nuove» funzioni della responsabilità civile, è che gli esempi citati ricollocando il problema del danno punitivo, o più in generale non riparatorio, nella prospettiva della riserva di legge e non in quella, più *tranchant*, della contrarietà in astratto all'ordinamento.

Si ricordino sul punto alcuni interventi della Consulta – nello specifico sull'art. 96 cod. proc. civ., ult. comma – che affermano il ruolo del legislatore nella modulazione di alcuni istituti, con il solo limite di interventi non manifestamente irragionevoli o arbitrari (CORTE COST., 31.5.2012, n. 138 e CORTE COST., 18.7.2013, n. 204, entrambe *infra*, sez. III).

Ci si chiede, però, se il giudice possa, con liquidazione in via equitativa, perseguire obiettivi di deterrenza in omaggio a quella funzione general preventiva che ormai molta parte della dottrina riconosce alla responsabilità civile.

3. LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. I DANNI FUTURI: CENNI. A fronte di una liquidazione indenitaria operata dall'Inail sulla base di un danno biologico del 6%, il CTU ha riconosciuto al lavoratore un danno biologico permanente del 15% per il disturbo post-traumatico da *stress*; tale accertamento è stato condiviso dal CTP.

La somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno – derivante dal calcolo aritmetico che ha preso le mosse dalla percentuale del 15%, con la personalizzazione massima del 44% prevista dalle tabelle, considerata l'età del lavoratore e tenuto conto della drammaticità e gravità dell'evento (assistere impotente alla morte atroce dei compagni) – ha lasciato insoddisfatto il lavoratore, che puntava su un incremento (consistente) dovuto proprio al ragionamento sopra riportato con riguardo all'elemento soggettivo caratterizzante la condotta degli imputati, emerso anche nell'accertamento penale, e sulla funzione deterrente assolta dal sistema di responsabilità civile attraverso il risarcimento.

Così come il conteggio del c.d. danno patrimoniale futuro – di non facile quantificazione dovendosi basare su una prognosi che non può certo tener conto di tutti i possibili decorsi della patologia – qui stimato nella misura di 7.000,00 Euro per terapia di sostegno della durata di circa un anno, quindi a tito-

lo di danno emergente, che la Corte non ritiene provato.

Si ragiona, in genere, sulla ridotta capacità lavorativa specifica e, di conseguenza, su quella di guadagno – seppur la seconda non sia correlata alla prima in misura automatica né proporzionale, ma potenzialmente crescente in ragione del grado di invalidità (CASS., 27.11.2013, n. 26534, *infra*, sez. III) – che deve essere dedotta e provata dal danneggiato. La prova dovrebbe vertere sulla ripercussione su una determinata attività lavorativa, anche tramite presunzioni (CASS., 5.2.2013, n. 2644; CASS., 22.5.2014, n. 11361, entrambe *infra*, sez. III).

Sebbene, nel caso in esame, non ci si trovi di fronte a un caso di scuola come quello classico del famoso calciatore che riporta una grave frattura della gamba, non pare, tuttavia, difficile immaginare (e presumere) l'impossibilità di svolgere nuovamente quelle mansioni di operaio specializzato a seguito del disturbo post-traumatico da *stress* e dell'utilità della terapia di sostegno di cui si chiedeva la refusione.

Con riguardo alla compromissione della capacità di guadagno (lucro cessante, che non viene chiesto dal lavoratore), nel caso concreto, appare pretestuoso il richiamo all'intervenuta (e confermata) elezione parlamentare. Essa può far dubitare del deterioramento della complessiva situazione economica dell'appellante – non meno di quanto accadrebbe per la vincita ad una lotteria – ma non può elidere l'accertata riduzione della capacità lavorativa specifica seguita all'incidente del dicembre 2007.

Tuttavia, e per concludere dopo la breve digressione sul danno patrimoniale futuro, ciò che qui interessa è sottolineare il ruolo del danno non patrimoniale in vicende in cui la gravità della condotta (reiterata violazione delle norme prevenzionistiche, accertata anche in sede penale; qui poco importa la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente) non può passare sotto traccia.

Se l'obiettivo è quello dell'integrale riparazione del danno, le Tabelle rimangono un buon punto di partenza. L'allontanamento dalle Tabelle – nella prospettiva di una personalizzazione del ristoro, inegabilmente utile soprattutto in vicende come quelle che attengono al rapporto di lavoro in cui non sempre è apprezzabile la componente biologica della lesione – può, in alcuni casi, tradursi in un'arma a doppio taglio perché non determina *de plano* un innalzamento dei valori che sarebbero liquidati sulla scorta delle Tabelle stesse (CASS., 17.12.2014, n. 26590, *infra*, sez. III).

Tuttavia se si discute, come dicevo, di deterrenza, prima ancora che di punizione, e di funzione general preventiva del risarcimento, tale punto di partenza può essere superato grazie al prudente apprezzamento del giudice.

Appurato che la giurisprudenza fa leva sulla riserva di legge – perché difficile, dopo i numerosi esempi codificati, usare il solo argomento della contrarietà all'ordine pubblico – il giudice, non più mera *bouche de la loi* ma vero e proprio *policy maker*, può contenere macroscopiche sproporzioni e al contempo evitare che il risarcimento sia un simulacro o una caricatura di se stesso. Sganciandosi dalle Tabelle, quindi, visto che esse garantiscono una omogeneità (importante) di risultati sul territorio nazionale, ma non consentono di distinguere le peculiarità di casi come quello in esame.

È difficile dire, nel caso concreto o in altri analoghi per la loro drammaticità, quanto il giudice si possa spingere nel conteggio della somma da liquidare. Nella richiesta del ricorrente si proponeva il decuplo del danno conteggiato tramite le Tabelle, forse anche in ragione della rilevanza mediatica assunta dalla vicenda processuale.

L'esperienza nordamericana ha visto, negli anni, interventi contenitivi, anche tramite l'inasprimento dell'onere probatorio o l'imposizione di tetti a fronte di quantificazioni divenute negli anni di eccessiva entità (c.d. *caps*), spesso rimettendo proprio al giudice la delicata valutazione, pretermettendo il ruolo della giuria, di quale sia un'optimal deterrence.

Nel nostro ordinamento la storia delle nuove funzioni della responsabilità civile è ancora tutta da scrivere.

### III. I precedenti

Sulla vicenda Thyssenkrupp e la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, CASS., sez. un., 24.4.2014, n. 38343, ined.

Sui danni punitivi, CASS., 8.2.2012, n. 1781, in *Danno e resp.*, 2012, 609 ss.; COUR CASSATION, 1°12.2010, n. 09-13303, ined.; CASS., 19.1.2007, n. 1183, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2124 ss.; TRIBUNAL SUPREMO, 13.11.2001, *Exequatur* n. 2039/1999, ined.; BGH, 4.6.1992, in *NJW*, 1992, 3096; BVERFG, 17.12.1994, ined.; BVERFG, 24.1.2007, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 2007, 211 ss.; CORTE COST., 31.5.2012, n. 138, in *Giur. cost.*, 2012, 1888 ss.; CORTE COST., 18.7.2013, n. 204, in *Giur. cost.*, 2013, 2860 ss.

Sulla funzione di deterrenza indiretta svolta dai danni punitivi, CASS., 15.4.2015, n. 7613, ined.

Sulla liquidazione e personalizzazione del danno, in generale, CASS., 17.12.2014, n. 26590, in questa *Rivista*, 2015, I, 519 ss.; CASS., 20.2.2015, n. 3374, in *Dir. e giust.*, fasc. 6, 2015, 55 ss.; CASS., 18.11.2014, n. 24473, *ivi*, 19.11.2014; CASS., 18.11.2014, n. 23778, ined.; CASS., 8.7.2014, n. 15491, *ivi*, 9.7.2014. Nel rapporto di lavoro, CASS., 28.6.2013, n. 16413, in *Danno e resp.*, 2013, 1081 ss.;

CASS., 17.4.2013, n. 9231, in *Dir. e giust.*, 18.4.2013; TRIB. PISTOIA, 8.9.2012, ined.; CASS., 24.3.2011, n. 6737, ined.; CASS., 10.3.2010, n. 5770, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2011, 605 ss.; CASS., 19.5.2010, n. 12318, in *Danno e resp.*, 2010, 1043 ss.

Sui danni futuri, CASS., 5.2.2013, n. 2644, in *Dir. e giust.*, 6.2.2013; CASS., 22.5.2014, n. 11361, ined.; CASS., 27.11.2013, n. 26534, ined.

### IV. La dottrina

Sulle questioni sopra affrontate, v. *ex multis*: BARRIÈRE, *Non-Compensatory Damages: France under the Influence*, in *Osservatorio dir. civ. e comm.*, 2012, 323 ss.; BENATTI, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Giuffrè, 2008; BUSNELLI-PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Giappichelli, 2013; BUSNELLI, *L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o «condanna punitiva»?*, in *Danno e resp.*, 2012, 585 ss.; CASTRONOVO, *Del danno non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale*, in AA.VV., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli*, Giuffrè, 2008, 362 ss.; CONSOLO-GODIO, nel *Codice di procedura civile commentato*, diretto da CONSOLO, Ipsosa, 2010, *sub art.* 614 *bis*, 2514 ss.; D'ALESSANDRO, *Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e problemi di riconoscimento in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, II, 387 ss.; GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Giuffrè, 1996, 37 ss.; GRANELLI, *In tema di «danni punitivi»*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 1760 ss.; GUARISO, *I provvedimenti del giudice*, in BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, 2007, 579 ss.; MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona. Diritti e rimedi*, Giuffrè, 2014; PALADINI, *Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, punitive damages e astreintes*, in *Fam. e dir.*, 2012, 853 ss.; PATTI, *Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione*, in *La resp. civ.*, 2009, 165 ss.; PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, 1061 ss.; PONZANELLI, *I Danni punitivi*, in questa *Rivista*, 2008, II, 25 ss.; ID., *Danni punitivi? No grazie*, in *Foro it.*, 2007, I, 1461 ss.; ID., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Il Mulino, 1992; SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Eur. e dir. priv.*, 2014, 517 ss.; QUARTA, *La funzione deterrente della responsabilità civile*, Esi, 2010; SALVI, *La responsabilità civile*, Giuffrè, 2005; SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Giappichelli, 2010; SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale soggettivo*, in que-

sta *Rivista*, 2010, II, 237 ss.; SERANI, *Il caso «Vieri» e il danno non patrimoniale da lesione della privacy del calciatore*, in *Riv. it. med. leg.*, 2013, 1072 ss.; SMORTO, *Sul significato di «rimedi»*, in *Eur. e dir. priv.*, 2014, 159 ss.; SPILLARE, *I danni punitivi: mito*

o realtà?, in *Studium iuris*, 2014, 1407 ss.; ZIVIZ, *Grandi speranze (per il danno non patrimoniale)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 380 ss.

FRANCESCA MALZANI

- CASS. CIV., sez. un., 3.6.2015, n. 11377  
Cassa con rinvio App. Trento, sez. dist. Bolzano, 26.1.2013

RAPPRESENTANZA - FALSUS PROCURATOR - DIFETTO DI POTERE RAPPRESENTATIVO - INEFFICACIA DEL CONTRATTO - DEDUZIONE DA PARTE DELLO PSEUDO RAPPRESENTATO - MERA DIFESA - PRECLUSIONI EX ARTT. 167 E 345 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - SUSSISTENZA (cod. civ., artt. 1398, 1399; cod. proc. civ., artt. 112, 115, 167, 345)

**Poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., la deduzione della inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal *falsus procurator*; ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa. (massima non ufficiale)**

[MASSIMA UFFICIALE: *In tema di contratto stipulato da «falsus procurator», la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso*

*che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte.]*

dal testo:

**Il fatto.** 1. I rappresentanti di A.F. (cioè i suoi due figli, C. e Ch.F., muniti di procura del padre) e H.V. Leasing s.p.a. hanno concluso, con due distinti contratti del 21 dicembre 2002, una compravendita immobiliare. Non tutto il prezzo dovuto dall'acquirente società ad A. F. è stato versato: una quota è andata a compensare posizioni debitorie direttamente riferibili al venditore; altra parte del prezzo (euro 1.075.019,74) è stata trattenuta da H. V. Leasing s.p.a., in accordo con i rappresentanti del venditore, a compensazione di crediti che la società vantava nei confronti di società di capitali terze riferibili allo stesso A. F.

Quest'ultimo ha contestato, anche a mezzo del proprio legale, la legittimità della compensazione, ha chiesto la restituzione degli importi indebitamente trattenuti da H.V. e ha denunciato l'invalidità della intervenuta transazione, così qualificando il patto collaterale alla vendita immobiliare.

Ritenendosi tuttora creditore per quella quota parte di prezzo non versata ed impiegata per l'estinzione di debiti ad esso non riferibili, A.F. ha quindi ceduto la propria (ritenuta intatta) posizione creditoria a J. R. con contratto dell'11 maggio 2007.

2. Con citazione in data 25 settembre 2007,